



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 8785 - 2020

Roccafluvione, li 11-10-2020

Stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19

(Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; (G.U. n.26 del 01.02.2020) - Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante: "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; (G.U. n.190 del 30.07.2020)

Ordinanza Sindacale n. 84 del 11-10-2020

OGGETTO: Chiusura temporanea della Sede Comunale (Uffici ed Ambulatori situati al I e II piano dell'edificio comunale) fino al 14 Ottobre 2020.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 9 marzo 2020 "Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";

Considerato che n. 1 dipendente comunale è risultato positivo al virus da COVID 19 e che si sta procedendo nell'espletamento di un monitoraggio attivo;

Ritenuto opportuno, stante l'evolversi della situazione epidemiologica lo stabilizzarsi delle condizioni;

Fatto rilevare che l'ente è in contatto ed aggiornamento costante e continuo con il SISP e con i locali medici di medicina generale;

Vista la necessità, in relazione all'evolversi del contagio, di adottare in via cautelativa misure volte a garantire la maggiore sicurezza possibile ai dipendenti comunali, ai medici e professionisti che svolgono attività nella sede comunale, ai cittadini - utenti, che richiedono servizi presso la sede comunale, per la massima

riduzione dei rischi di contagio da COVID - 19;

Ravvisata pertanto la necessità di intervenire in via eccezionale, stante la straordinarietà della situazione contingente che si sta verificando, chiudendo in via temporanea la sede comunale, gli uffici e gli ambulatori (I e II piano dell'edificio) dal 12 al 14 ottobre compresi, per consentire il superamento dell'attuale momento di criticità ed assicurare l'espletamento del servizio pubblico in condizioni di assoluta sicurezza e tranquillità;

Ritenuto pertanto di disporre la chiusura della sede comunale fino al 14 ottobre 2020 con riavvio dal giorno 15/10/2020;

Valutato che il presente provvedimento non sia in contrasto con le misure statali, anzi ne rappresenti una logica ed efficace integrazione;

Visto l'articolo 50 e il comma 5 del d. lgs 18 agosto 2000, n. 267 contenente disposizioni in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti, in presenza di emergenza sanitaria o di urgenza pubblica;

Visto il d.lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa ed al fine di permettere una riapertura della sede comunale in assoluta sicurezza, LA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA STESSA SEDE COMUNALE (Uffici ed Ambulatori situati al I e II piano dell'edificio comunale) IN VIA CONTINGIBILE ED URGENTE FINO AL 14 OTTOBRE 2020, CON RIAVVIO DAL GIORNO 15/10/2020.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione e comunicazione della presente ordinanza:

- all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune
- ai Carabinieri - Stazione di Venarotta
- alla Prefettura di Ascoli Piceno
- all'Asur.

IL SINDACO
F.to Rag. Francesco Leoni